



Trattamento delle acque reflue

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2010	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% ^{1,2}	TFR
01/01/2011	31/12/2017	1,2% ³	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% ^{1,2}	TFR
01/01/2018	ad oggi	1,2% ⁴	minimi contrattuali	1,2%	minimi contrattuali	40%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCPL 01/12/2010. "[...] a far data dal 1° gennaio 2011, la contribuzione per la previdenza complementare sarà paritaria tra azienda e lavoratore, con un massimo di contribuzione a carico azienda di 1,6% fatta salva la eventuale maggiore contribuzione voluta dal lavoratore. "

⁴ CCPL 13/12/2017. "[...] A far data dal 1° gennaio 2018 a favore dei lavoratori iscritti a Fondi pensione negoziali le aziende contribuiranno con un'aliquota pari al 2,2% dei minimi contrattuali alla condizione che il lavoratore interessato contribuisca almeno con uguale percentuale. "

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31.12.2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000)

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Statuto di Laborfonds
19/04/2000 ¹	ad oggi	1,24%, 2%, 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 05/12/2000
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
01/01/2011	ad oggi	1,6%**	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	CCPL 01/12/2010

* Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva.

L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

** Dal 01/01/2011 la contribuzione per la previdenza complementare sarà paritaria tra azienda e lavoratore, con un massimo di contribuzione a carico azienda di 1,6% fatta salva la eventuale maggiore contribuzione voluta dal lavoratore.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile corrisponde al valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità funzione quadri ed elemento retributivo pre la 7a categoria.

Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- CCPL 05/12/2000: *"Per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel settore di cui al presente contratto, i quali abbiano già aderito a LABOFONDS alla data di stipula del presente accordo ovvero che aderiscano a LABOFONDS alla data di stipula del presente accordo ovvero che aderiscano al LABOFONDS entro il termine improrogabile del 30 aprile 2001, la contribuzione per la suddetta iscrizione sarà calcolata, nelle misure stabilite, a decorrere dal 1° ottobre 2000 per i lavoratori già in forza a tale data, ovvero pro-quota in rapporto all'anzianità di lavoro qualora il rapporto si sia instaurato successivamente a tale data. "*

- Accordo 30/01/2001: *"Sono destinatari dell'iscrizione al fondo con decorrenza arretrata convenzionale non anteriore al 1° luglio 1999 i lavoratori che hanno sottoscritto domanda di adesione ovvero hanno manifestato in modo comprovato ed in equivoco analogo intenzione in epoca precedente il 1° ottobre 2000, identificati negli allegati elenchi 1,2 e 3, parti integranti dell'accordo 30 gennaio 2001. Per tali lavoratori le imprese interessate (titolari del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio 1999 – 30 settembre 2000) dovranno perfezionare il versamento sul conto dei medesimi presso LABOFONDS della contribuzione a totale carico delle imprese, nelle misure che seguono:*

- 1% del minimo tabellare, dell'Edr, dell'indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria dal 1° luglio o eventuale data successiva di assunzione e fino al 31 dicembre 1999;
- 1,2% delle medesime voci retributive dal 1° gennaio 2000 e fino al 30 settembre 2000 o eventuale data anticipata di cessazione del rapporto.

Non essendo oggettivamente realizzabile la trattenuta in busta paga della contribuzione che, con decorrenza dal 21° maggio 2000 sarebbe dovuta dai lavoratori interessati, tale adempimento deve intendersi completamente assolto dalla facoltà offerta ai lavoratori medesimi a far tempo dal 2001 di effettuare versamenti diretti di qualsivoglia importo a LABORFONDS. Il versamento della contribuzione dovuta dalle imprese dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2001 rispettando l'apposita procedura che le imprese medesime adotteranno confrontandosi con LABORFONDS. "

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Indice:

13/12/2017 CCPL accordo di rinnovo

01/12/2010 CCPL accordo di rinnovo

30/01/2001 CCPL accordo di rinnovo

05/12/2000 CCPL accordo di rinnovo

13/12/2017

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO Accordo economico-normativo

Addì 13 dicembre 2017 in Trento, presso la sede di Confindustria Trento, si sono incontrati:

Confindustria Trento, rappresentata dal Presidente Cav Lav. Giulio Bonazzi con

l'assistenza di Andrea Marsonet e Stefano Salvi, e l'intervento della delegazione datoriale composta da Giovanna Nadalini e Detassis Marcello;

Federazione Trentina Della Cooperazione rappresentata da Michele Odorizzi, Delegato alle Relazioni Industriali con l'assistenza di Paolo Pettinella e l'intervento della delegazione datoriale composta da Angiola Brida, Marco Manica, Osvaldo Carbonari e Piero D'Andrea;

E Le seguenti Organizzazioni sindacali provinciali:

Fim Cisl nella persona di Paolo Cagol;

Fiom Cgil nella persona di Manuela Terragnolo;

Uilm Uil nella persona di Luciano C. Atanasio e Aldo Candioli

con i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie dei bacini nelle persone di Cijan Sandro, Castelletti Bruno, Bortolameotti Silvano, Sartori Gabriele, Martinelli Luca, Melchiori Paolo, Borsa Pietro, Fabiano Martinelli.

L'articolo 25 bis denominato "Previdenza complementare" viene sostituito dal seguente:

Ai fini delle aliquote e della disciplina applicabile agli iscritti alla previdenza complementare si rinvia a quanto previsto dal vigente CCNL dell'Industria Metalmeccanica. L'obbligo contributivo, di devoluzione del trattamento di fine rapporto o altre forme di contribuzione, così come disciplinato ai commi successivi, è assunto dalle Imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo negoziate di previdenza complementare di categoria COMETA o territoriale, LABORFONDS.

A far data dal 1° gennaio 2018 a favore dei lavoratori iscritti a Fondi pensione negoziali le aziende contribuiranno con un'aliquota pari al 2,2% dei minimi contrattuali alla condizione che il lavoratore interessato contribuisca almeno con uguale percentuale.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

01/12/2010

Verbale di rinnovo dell'accordo economico per il trattamento delle acque reflue

Addì 1° dicembre 2010, presso la sede di Confindustria Trento, le parti firmatarie dell'accordo scaduto il 31 dicembre 2009 si sono incontrate ed hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo nei termini di seguito in sintesi riportati:

[...]

E) a far data dal 1° gennaio 2011, la contribuzione per la previdenza complementare sarà paritaria tra azienda e lavoratore, con un massimo di contribuzione a carico azienda di 1,6% fatta salva la eventuale maggiore contribuzione voluta dal lavoratore.

30/01/2001

Sono destinatari dell'iscrizione al fondo con decorrenza arretrata convenzionale non anteriore al 1° luglio 1999 i lavoratori che hanno sottoscritto domanda di adesione ovvero hanno manifestato in modo comprovato ed in equivoco analoga intenzione in epoca precedente il 1° ottobre 2000, identificati negli allegati elenchi 1,2 e 3, parti integranti dell'accordo 30 gennaio 2001.

Per tali lavoratori le imprese interessate (titolari del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio 1999 – 30 settembre 2000) dovranno perfezionare il versamento sul conto dei medesimi presso LABOFONDS della contribuzione a totale carico delle imprese, nelle misure che seguono:

1% del minimo gabellare, dell'Edr, dell'indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7^a categoria dal 1° luglio o eventuale data successiva di assunzione e fino al 31 dicembre 1999;

1,2% delle medesime voci retributive dal 1° gennaio 2000 e fino al 30 settembre 2000 o eventuale data anticipata di cessazione del rapporto.

Non essendo oggettivamente realizzabile la trattenuta in busta paga della contribuzione che, con decorrenza dal 21° maggio 2000 sarebbe dovuta dai lavoratori interessati, tale adempimento deve intendersi completamente assolto dalla facoltà offerta ai lavoratori medesimi a far tempo dal 2001 di effettuare versamenti diretti di qualsivoglia importo a LABORFONDS.

Il versamento della contribuzione dovuta dalle imprese dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2001 rispettando l'apposita procedura che le imprese medesime adotteranno confrontandosi con LABORFONDS.

05/12/2000

Estratto dall'

ACCORDO ECONOMICO - NORMATIVO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Previdenza complementare

Le parti firmatarie del presente contratto intendono istituire e dare corso ad un sistema di previdenza complementare, atto a garantire ai lavoratori dipendenti occupati nel settore del trattamento delle acque reflue un trattamento di previdenza integrativa, i cui aspetti costitutivi e funzionali siano definiti nella presente intesa con previsione di un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita.

Le parti firmatarie del presente contratto prendendo atto, ai fini di cui al precedente capoverso, della costituzione di LABOFONDS (*) - Fondo Pensione Complementare lavoratori dipendenti da datori operanti sul territorio della Regione Trentino Alto Adige - e della sua piena operatività, considerano la scelta di tale Fondo come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore del trattamento delle acque reflue e si impegnano ad operare per il suo buon funzionamento e sviluppo.

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione Complementare lavoratori dipendenti operanti sul territorio della Regione Trentino Alto Adige, denominato LABOFONDS e costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1,2% ragguagliata al valore cumulato del minimo tabellare, dell'E.d.r., dell'indennità di funzione per i quadri e dell' elemento retributivo per la 7^a categoria.

La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di cui al 1° comma.

Le parti si danno atto e concordano che – ove nel periodo di vigenza del presente c.c.p.l. si modificassero le

succitate quantità ad iniziativa del c.c.n.l. di riferimento convenzionale ex art. 2 – le percentuali qui definite vi si adegueranno di conseguenza, con le medesime modalità e decorrenze.

Per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel settore di cui al presente contratto, i quali abbiano già aderito a LABOFONDS alla data di stipula del presente accordo ovvero che aderiscano a LABOFONDS alla data di stipula del presente accordo ovvero che aderiscano al LABOFONDS entro il termine improrogabile del 30 aprile 2001, la contribuzione per la suddetta iscrizione sarà calcolata, nelle misure stabilite, a decorrere dal 1° ottobre 2000 per i lavoratori già in forza a tale data, ovvero pro-quota in rapporto all'anzianità di lavoro qualora il rapporto si sia instaurato successivamente a tale data.

E' facoltà dei lavoratori aderenti a LABOFONDS variare – in aumento o in diminuzione- la contribuzione a loro carico (quota aderente) optando per una delle seguenti percentuali, senza alcuna distinzione tra neo-occupati o già occupati:

- 1,2% della retribuzione convenzionale;
- 1,24% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- 3% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- 4% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;

Chiarimento a verbale

Resta inteso che la quota a carico dell'azienda non subirà alcuna conseguente variazione, rimanendo attestata sull'1,2% da calcolarsi sulla retribuzione convenzionale; per la quota del trattamento di fine rapporto permarrà la distinzione tra quota pari al 100% e quota pari al 40%.

I lavoratori che intendano variare la quantità della loro contribuzione, nei termini sopra definiti, dovranno compilare l'apposito modulo predisposto da Laborfonds e reso disponibile dalle aziende aderenti; la scelta potrà essere esercitata entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'intero anno successivo. Per il lavoratore che si iscrive per la prima volta ovvero rinnova l'iscrizione entro il 30 aprile 2001, la scelta contributiva potrà essere esercitata all'atto dell'iscrizione.

Le parti si danno atto e concordano che – ove nel periodo di vigenza del presente c.c.p.l. si modificassero le succitate quantità ad iniziativa del c.c.n.l. di riferimento convenzionale ex art. 2 – le percentuali qui definite vi si adegueranno di conseguenza, con le medesime modalità e decorrenze.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti.

Nota a Verbale

I lavoratori aderenti a Laborfonds – dopo l'avvenuta autorizzazione da parte della Covip delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea del Fondo – potranno versare direttamente a Laborfonds, con le modalità ed i tempi che saranno definiti, una quota contributiva aggiuntiva fino a raggiungere la capienza fiscale prevista dalle norme legislative attualmente in vigore.
